



Divisione Servizio dati

23 aprile 2021

Regolamento 25-03

Regimi e generi di traffico

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Regolamento 25-03 – 23 aprile 2021

3	Regimi e generi di traffico.....	3
3.1	In generale	3
3.2	Merci introdotte temporaneamente nel territorio doganale o asportate temporaneamente dal territorio doganale (regime di perfezionamento attivo/passivo, regime d'ammissione temporanea)	3
3.2.1	Regime di perfezionamento	3
3.2.1.1	Perfezionamento attivo	4
3.2.1.1.1	Regime di non riscossione/di restituzione (procedura ordinaria)	4
3.2.1.1.2	Regime di non riscossione semplificato/regime di restituzione semplificato.....	4
3.2.1.1.3	Regime di restituzione speciale.....	4
3.2.1.1.4	Procedura all'atto dell'esportazione in regimi combinati (i codici d'imposizione [CI] valgono per NCTS)	5
3.2.1.2	Perfezionamento passivo	5
3.2.1.2.1	Regime di non riscossione (procedura ordinaria)	5
3.2.1.2.2	Regime di non riscossione semplificato.....	5
3.2.1.3	Perfezionamento successivo	6
3.2.2	Merci destinate alla/provenienti dalla riparazione	6
3.2.3	Regime di ammissione temporanea	7
3.3	Energia elettrica/teleriscaldamento	7
3.3.1	Raccolta centralizzata dei dati dell'energia elettrica (in MWh) da parte dell'UDSC	7
3.3.2	Raccolta centralizzata dei dati del teleriscaldamento (in MWh) da parte dell'UDSC	7
3.4	Traffico nella zona di confine e nelle zone franche	8
3.4.1	Traffico di mercato	8
3.4.2	Traffico rurale di confine.....	9
3.4.3	Traffico forestale nella zona di confine con la Francia	10
3.4.4	Altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali.....	10
3.4.5	Prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo)	11
3.4.6	Traffico di confine di piccole quantità di merci	12
3.4.7	Generi di traffico speciale del traffico nella zona limitrofa di confine	12
3.4.8	Traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.....	12
3.5	Merci di ritorno e forniture sostitutive	13
3.6	Statistica del transito.....	14
3.7	Casi speciali	14
3.7.1	Imposizione di telai/sovrastutture di autocarri; certificati doganali e IVA separati.....	14

3 Regimi e generi di traffico

3.1 In generale

Per i singoli generi di traffico di norma valgono le prescrizioni del [R-10/D-10*](#) (procedure doganali) e della [D-16*](#) (generi di traffico). La procedura per la dichiarazione collettiva periodica è stabilita nel [R-10-22](#) (Nota: per le esigenze dell'AHST è importante che il periodo di rilascio mensile per la dichiarazione collettiva sia rigorosamente rispettato dall'ufficio doganale di controllo).

Nelle seguenti spiegazioni sono riportate solo definizioni, processi e complementi specifici supplementari per il rilevamento corretto dei dati rilevanti per la statistica del commercio estero. Per le prescrizioni generali si rimanda al relativo documento di servizio.

Tutti i moduli che devono essere valutati ai fini della statistica del commercio estero sono indicati nominativamente alla [cifra 2.6](#).

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

3.2 Merci introdotte temporaneamente nel territorio doganale o asportate temporaneamente dal territorio doganale (regime di perfezionamento attivo/passivo, regime d'ammissione temporanea)

L'introduzione e l'asportazione temporanea consentono la franchigia doganale/l'agevolazione doganale per le merci che vengono introdotte nel territorio doganale o asportate dallo stesso per il perfezionamento (lavorazione, trasformazione, riparazione) o per altri usi. I diversi regimi, le basi legali, i termini e le definizioni sono descritti nei [R-10-60](#), [R-10-70](#) e [R-10-80](#).

Per motivi di ordine economico l'introduzione o l'asportazione temporanea deve essere valutata secondo vari criteri quali, ad esempio, il genere di traffico, lo scopo dell'ammissione temporanea, il genere di perfezionamento e via di seguito. Il genere delle merci introdotte o asportate temporaneamente deve essere indicato in modo preciso (perfezionamento, riparazione ecc.).

3.2.1 Regime di perfezionamento

In generale

I termini, le basi legali, i regimi e le definizioni sono descritti nel [R-10-70](#) (perfezionamento attivo) e nel [R-10-80](#) (perfezionamento passivo).

Nel traffico di perfezionamento si distinguono la direzione del traffico (**attivo o passivo**), il tipo di procedura (**ordinaria o semplificata**), il genere di perfezionamento (**proprio o a cottimo**) e il tipo di conteggio (**regime di non riscossione o di restituzione**).

Ai sensi delle prescrizioni internazionali, le merci destinate alla/provenienti dalla riparazione sono considerate non commerciali (elenco delle esclusioni, [cifra 2.4](#)). L'imposizione di tali merci è illustrata alla [cifra 3.2.2](#).

Tutte le merci, ad esclusione di quelle nell'ambito di un regime di perfezionamento, vanno dichiarate tramite procedura normale secondo le prescrizioni generali in e-dec e NCTS; vedi anche imposizione di casi speciali e-dec [Importazione](#) ed [Esportazione](#).

3.2.1.1 Perfezionamento attivo

3.2.1.1.1 Regime di non riscossione/di restituzione (procedura ordinaria)

In generale

Le disposizioni sono illustrate al [capitolo 7 R-10-70](#).

Dichiarazione doganale d'importazione (perfezionamento all'interno del territorio doganale):
Il regime di perfezionamento attivo deve essere richiesto al momento dell'introduzione nel territorio doganale. I tributi doganali sono sospesi condizionatamente (regime di non riscossione) o rimborsati alla conclusione del regime (regime di restituzione). Per entrambi i regimi è necessaria un'autorizzazione.

Imposizione all'atto dell'importazione

In aggiunta ai dati consueti, nella dichiarazione doganale d'importazione devono figurare le indicazioni supplementari secondo il foglio informativo modulo [47.81](#). Vedi anche [imposizione di casi speciali e-dec Importazione](#).

e-dec Importazione: imposizione secondo la [cifra 2.5.4](#)

Imposizione all'atto della riesportazione

In aggiunta ai dati consueti, nella dichiarazione doganale d'esportazione devono figurare le indicazioni supplementari secondo il foglio informativo modulo [47.81](#). Vedi anche [imposizione di casi speciali e-dec Esportazione](#).

e-dec Esportazione e NCTS: imposizione secondo la [cifra 2.5.5](#)

3.2.1.1.2 Regime di non riscossione semplificato/regime di restituzione semplificato

In generale

Le disposizioni sono illustrate al [capitolo 8 R-10-70](#).

Fino alla realizzazione di una soluzione per la dichiarazione d'importazione e d'esportazione elettronica, le merci devono essere dichiarate nell'ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo secondo il modulo [47.84](#) (mod. 11.71 e 11.72 risp. 11.86).

3.2.1.1.3 Regime di restituzione speciale

In generale

Le disposizioni sono illustrate alla [cifra 10 R-10-70](#); vedi anche istruzioni modulo [47.90](#).

Imposizione all'atto dell'importazione

Le materie prime devono essere dichiarate in base alle prescrizioni generali per l'immissione in libera pratica.

Imposizione all'atto dell'esportazione

All'atto dell'esportazione di prodotti perfezionati, nella dichiarazione doganale d'esportazione devono figurare le indicazioni secondo il foglio informativo modulo [47.91](#). Vedi anche [imposizione di casi speciali in e-dec Esportazione \(cifra 2.2\)](#).

e-dec Esportazione e NCTS: imposizione secondo la [cifra 2.5.5](#)

3.2.1.1.4 Procedura all'atto dell'esportazione in regimi combinati (i codici d'imposizione [CI] valgono per NCTS)

In caso di combinazioni di procedure, la codificazione secondo il traffico di perfezionamento è sempre prioritaria (vedi esempi seguenti):

30 - 33 + 35	=	30 - 33
25 / 27 / 28 / 29 + 30 - 33	=	30 - 33
25 / 27 / 28 / 29 + 30 - 33 + 35	=	30 - 33
25 / 27 / 28 / 29 + 35	=	35

3.2.1.2 Perfezionamento passivo

3.2.1.2.1 Regime di non riscossione (procedura ordinaria)

In generale

Le disposizioni sono illustrate alla [cifra 7 R-10-80](#); vedi anche foglio informativo modulo [47.86](#) e imposizione di casi speciali in e-dec [Importazione \(cifra 1.1.3\)](#) ed [Esportazione \(cifra 2.4\)](#).

Alla reimportazione (imposizione a due fasi) va osservato quanto segue:

- prima fase: imposizione dei prodotti perfezionati all'atto dell'importazione: sempre **merce non commerciale**;
- seconda fase: imposizione della merce esportata e dei costi della manodopera (posizione 1) e, se disponibile, del materiale nuovo (posizione 2) all'atto del conteggio del traffico: sempre **merce commerciale**.

Imposizione all'atto dell'esportazione

e-dec Esportazione e NCTS: imposizione secondo la [cifra 2.5.5](#)

Imposizione all'atto della reimportazione

e-dec Importazione: imposizione secondo la [cifra 2.5.4](#)

3.2.1.2.2 Regime di non riscossione semplificato

In generale

Le disposizioni sono illustrate alla [cifra 8 R-10-80](#); vedi anche foglio informativo modulo [47.87](#) e imposizione di casi speciali in e-dec [Importazione \(cifra 1.1.4\)](#) ed [Esportazione \(cifra 2.5\)](#).

Imposizione all'atto dell'esportazione

e-dec Esportazione e NCTS: imposizione secondo la [cifra 2.5.5](#)

Imposizione all'atto della reimportazione

e-dec Importazione: imposizione secondo la [cifra 2.5.4](#)

3.2.1.3 Perfezionamento successivo

Valgono le disposizioni di cui alla cifra [9.1 R-10-70](#).

La cessione nel quadro del perfezionamento successivo va sempre dichiarata quale **merce non commerciale**.

3.2.2 Merci destinate alla/provenienti dalla riparazione

In generale

La riparazione è considerata un perfezionamento ai sensi della LD ([art. 12 cpv. 1](#) / [art. 13 cpv. 1](#)) e non costituisce un regime doganale ammesso ([art. 47](#)). Le merci destinate alla/provenienti dalla riparazione devono essere dichiarate in un regime doganale ammesso ai sensi degli articoli di legge summenzionati. In particolare «Immissione in libera pratica», «Esportazione» oppure «Perfezionamento attivo/passivo». In e-dec, la riparazione deve essere dichiarata per mezzo del campo «Riparazione» (NCTS: vedi [cifra 2.5.5](#)) e può essere combinata con tutti i tipi di imposizione, ad eccezione di «merce di ritorno».

La riparazione deve essere imposta come merce non commerciale (vedi elenco delle esclusioni, [cifra 2.4.4](#)) e quindi non considerata nella statistica del commercio estero. Vedi anche esempi sull'imposizione in casi speciali e-dec [Importazione](#) ed [Esportazione](#).

Generi di riparazione

- Riparazione attiva
- Riparazione passiva

Imposizione all'atto dell'esportazione rispettivamente della riesportazione

e-dec Esportazione e NCTS: imposizione secondo la [cifra 2.5.5](#)

Imposizione all'atto dell'importazione rispettivamente di reimportazione

e-dec Importazione: imposizione secondo la [cifra 2.5.4](#)

Fino alla realizzazione di una soluzione per la dichiarazione d'importazione e d'esportazione elettronica, le merci destinate alla/provenienti dalla riparazione devono essere dichiarate nell'ambito della procedura semplificata del perfezionamento attivo secondo il modulo [47.84](#) (mod. 11.71 e 11.72 risp. 11.86).

Esempi di riparazioni (elenco non esaustivo):

- Rimessa a nuovo/riparazione
- Revisione
- Manutenzione
- Lavaggio

I seguenti tipi di lavorazione sono equiparati alla riparazione:

- Restauro

Regolamento 25-03 – 23 aprile 2021

- Calibratura
- Configurazione
- Aggiornamento

Materiale nuovo

Il materiale nuovo o il materiale di consumo utilizzato per le riparazioni dev'essere anch'esso dichiarato come merce non commerciale (vedi anche [cifre 2.5.4](#) e [2.5.5](#)).

3.2.3 Regime di ammissione temporanea

In generale

Le disposizioni sono illustrate nel [R-10-60](#).

Esempi di casi: vedi [capitolo 3 R-10-60](#)

3.3 Energia elettrica/teleriscaldamento

3.3.1 Raccolta centralizzata dei dati dell'energia elettrica (in MWh) da parte dell'UDSC

Ogni mese l'UDSC rileva i dati statistici del commercio estero di energia elettrica direttamente presso le aziende elettriche. I dati definitivi (somme mensili) per ogni azienda sono a disposizione dell'UDSC in forma elettronica solo uno o due mesi dopo il mese di riferimento. Per tale ragione e fino a quando non sono disponibili i dati mensili effettivi, l'UDSC fa una stima mensile dei risultati attuali delle esportazioni e delle importazioni (previsione a breve termine). Nella banca dati dettagliata l'UDSC aggiorna mensilmente tali stime e, retroattivamente, anche i risultati effettivi.

Si distingue tra:

Corrente ad alta tensione (notifiche delle aziende elettriche)	VT 2716.0000 n. conv. 911
Corrente a bassa tensione (notifiche degli uffici doganali)	VT 2716.0000 n. conv. 912

3.3.2 Raccolta centralizzata dei dati del teleriscaldamento (in MWh) da parte dell'UDSC

Per «teleriscaldamento» si intende il trasporto di energia termica attraverso una rete di condutture isolate termicamente e prevalentemente interrate.

Il calore è trasportato agli utenti attraverso l'acqua (allo stato liquido o sotto forma di vapore) in condutture isolate e viene usato per il riscaldamento o per riscaldare l'acqua non potabile. L'acqua così raffreddata è riportata alla centrale termica, dove viene nuovamente riscaldata. L'acqua è utilizzata esclusivamente come mezzo di trasporto e non va quindi considerata una merce commerciale.

Teleriscaldamento	VT 2716.0000 n. conv. 913
-------------------	---------------------------

3.4 Traffico nella zona di confine e nelle zone franche

In generale

Nel quadro del traffico nella zona di confine che fruisce della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali va fatta una distinzione tra;

- il traffico di mercato;
- il traffico rurale di confine;
- il traffico forestale di confine con la Francia;
- gli altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali;
- i prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (o prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo);
- il traffico di confine di piccole quantità di merci ammesse in franchigia;
- i generi di traffico speciale del traffico nella zona limitrofa di confine;
- il traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.

Le basi legali, le spiegazioni e le prescrizioni relative ai singoli generi di traffico sono contenute nel [R-16-07](#), [R-16-07-20](#) e nel [D-210](#)* o nell'accordo sul traffico di confine ivi menzionato.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: stat@bazq.admin.ch*

3.4.1 Traffico di mercato

Per «traffico di mercato» si intende la vendita in mercati e la vendita porta a porta agli utenti finali nonché a hotel, ristoranti, pensioni e via di seguito. Le merci del traffico di mercato sono la verdura, il pesce fresco, i gamberi, le rane, le lumache e i fiori recisi.

La vendita ad intermediari comporta l'immissione in libera pratica. La DC regola i dettagli.

Procedimento

Gli invii devono essere dichiarati mediante i seguenti moduli:

Regione di Basilea, nel traffico con la Francia:

13.40	Einfuhrzollanmeldung für die zollfreie Einfuhr von Gemüse, Kartoffeln und Melonen im Marktverkehr
D I 161a	Einfuhrzollanmeldung für Mehrmengen bzw. übrige Produkte im Marktverkehr

Nel traffico di mercato (esente da dazio o soggetto a dazio) sono inoltre utilizzati i seguenti moduli:

Regolamento 25-03 – 23 aprile 2021

Regione di Basilea, nel traffico con la Germania:

D I 161A	Antrag für Einfuhren im Markt- und Hausierverkehr
D I 161B	Einfuhrzollanmeldung für die zollfreie Einfuhr von Gemüse, Kartoffeln und Beeren im Marktverkehr
D I 161C	Einfuhrzollanmeldung für Mehrmengen bzw. übrige Produkte im Marktverkehr

Regione di Ginevra, nel traffico con la Francia:

D III 11	Déclaration en douane pour l'importation de produits du marché soumis aux droits, en provenance de France
----------	---

Per altri traffici di mercato (p. es. importazioni nella regione di Sciaffusa provenienti dalla Germania nonché traffici con Austria e Italia) la DC competente decide in merito all'utilizzo dei moduli necessari.

Il traffico di mercato dev'essere dichiarato in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine → Traffico di mercato
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine → Traffico di mercato

Tali moduli non sono valutati ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l'elenco delle esclusioni, lett. v). In casi motivati deve essere possibile eseguire una valutazione a posteriori. Gli uffici doganali devono pertanto conservare i moduli per un periodo di cinque anni. Tutte le domande di valutazione a posteriori devono essere indirizzate al servizio Assicurazione qualità.

3.4.2 Traffico rurale di confine

La statistica delle importazioni e delle esportazioni nel «traffico rurale di confine» comprende i prodotti secondo le cifre 3.1 e 4 e seguenti [R-16-07](#).

Vedi anche:

Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito

[RS 0.631.256.913.61](#);

Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine

[RS 0.631.256.916.31](#);

Convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe

[RS 0.631.256.934.99](#);

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 2 luglio 1953 per il traffico di frontiera ed il pascolo

[RS 0.631.256.945.41](#).

Regolamento 25-03 – 23 aprile 2021

Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l'elenco delle esclusioni, lett. v), tuttavia viene rilevato elettronicamente nell'applicazione LBV.

3.4.3 Traffico forestale nella zona di confine con la Francia

Tutti i prodotti da inserire nella statistica del traffico forestale nella zona di confine sono elencati in modo esaustivo nella Convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe ([RS 0.631.256.934.99](#)). Per singoli prodotti sono state fissate quantità massime.

Procedimento

Il traffico forestale nella zona di confine con la Francia dev'essere dichiarato in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine → Traffico forestale di confine con la Francia

Tale traffico è valutato ai fini della statistica del commercio estero ([cifra 2.4.4.2](#) deroga svizzera nel riquadro secondo l'elenco delle esclusioni, lett. v).

3.4.4 Altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali

La statistica delle importazioni e delle esportazioni in «altri traffici nella zona di confine che fruiscono della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali» comprende (vedi anche [R-16-07](#)):

Nel traffico con la Germania

Importazione ed esportazione

Prodotti greggi e materie ausiliarie che provengono da una zona doganale di confine dell'uno dei due Stati, e siano importati nell'altra zona per i bisogni di confinanti di quest'ultima, art. 7; [RS 0.631.256.913.61](#).

Importazione

I pesci pescati nel lago di Costanza e consumati nella zona doganale svizzera di confine, art. 12. cpv. (2); [RS 0.631.256.913.61](#).

I prodotti provenienti dalle fabbriche di laterizi situate nella zona doganale germanica di confine per l'impiego nella zona svizzera art. 12 cpv.; [RS 0.631.256.913.61](#).

Traffico con l'Italia

Importazione ed esportazione

Prodotti provenienti da una delle due zone di frontiera, quando sono importati nell'altra zona per essere esclusivamente destinati ai bisogni domestici della persona che li importa, art. 3; [RS 0.631.256.945.41](#).

Traffico con l'Austria

Regolamento 25-03 – 23 aprile 2021

Importazione ed esportazione

Prodotti che provengono dalla zona di confine di uno dei due Paesi e sono destinati ai bisogni esclusivi degli abitanti della zona di confine dell'altro, art. 6 cpv. 1; [RS 0.631.256.916.31](#).

Importazione

Lavori di bottaio, montati o smontati, art. 8, lett. b, n. 2; [RS 0.631.256.916.31](#).

Esportazione

Formaggio agro del Liechtenstein, art. 8, lett. a n. 3; [RS 0.631.256.916.31](#).

Piastrelle da stufa di argilla, art. 8, lett. a n. 4; [RS 0.631.256.916.31](#).

Mele, pere, mele cotogne, prugne fresche solo in invii da 100 chilogrammi netti e oltre art. 8 lett. a n. 5; [RS 0.631.256.916.31](#).

Procedimento

L'altro traffico nella zona di confine che fruisce della franchigia di dazio o di agevolazioni doganali dev'essere dichiarato in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine

Tale traffico è valutato ai fini della statistica del commercio estero ([cifra 2.4.4.2](#) deroga svizzera nel riquadro secondo l'elenco delle esclusioni, lett. v).

3.4.5 Prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento (passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo)

La statistica delle importazioni e delle esportazioni di «prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento» (o passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo) comprende i prodotti ai sensi delle seguenti convenzioni:

Nel traffico con l'Austria:	art. 2 n. (1) cpv. 4 e n. (2); RS 0.631.256.916.31
Nel traffico con la Francia:	art. 2 cpv. 6; RS 0.631.256.934.99
Nel traffico con l'Italia:	art. 2 cpv. II lett. b e c; RS 0.631.256.945.41

Procedimento

I prodotti del bestiame da alpeggio e da svernamento devono essere dichiarati in e-dec/e-dec web nel modo seguente:

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico di confine → Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Regolamento 25-03 – 23 aprile 2021

- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico di confine → Prodotti del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo

Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l'elenco delle esclusioni, lett. v).

3.4.6 Traffico di confine di piccole quantità di merci

Rientrano nel «traffico di confine di piccole quantità di merci» le merci importate o esportate in franchigia di dazio dagli abitanti della zona di confine nell'ambito del limite di franchigia secondo il valore generale.

Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci non commerciali [cifra 2.4.4.2](#) secondo l'elenco delle esclusioni, lett. v).

3.4.7 Generi di traffico speciale del traffico nella zona limitrofa di confine

Traffico con la Val di Livigno e Büsingen.

L'intero traffico è soggetto alle prescrizioni generali concernenti il rilevamento e la pubblicazione della statistica del commercio estero.

Traffico con Samnaun e Sampuoir nonché con l'ospizio del Sempione attraverso Gondo. Tale traffico non è valutato ai fini della statistica del commercio estero (merci commerciali non figuranti nel commercio speciale, [cifra 2.1.3](#)).

Gli invii devono essere dichiarati nel modo seguente:

- di solito come merce non commerciale;
- con dati completi (voce di tariffa, massa netta, unità supplementare, valore, ecc.). Eccezione: dichiarazioni doganali d'esportazione semplificate giusta il [R-10-10 cifra 1.2.3](#) e merci non commerciali secondo la lista delle esclusioni [cifra 2.4.4](#);
- Paese di spedizione risp. di destinazione «Svizzera»;
- casi speciali NCTS e e-dec esportazione, vedi [Dichiarazioni doganali esportazione](#).

3.4.8 Traffico di merci con le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex

Lodo del 1° dicembre 1933 concernente l'importazione (esportazione) in Svizzera dei prodotti delle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex ([RS 0.631.256.934.952](#)).

Le disposizioni sul traffico nelle zone franche sono disciplinate nella [D-210*](#).

Fanno eccezione i prodotti:

- nel traffico di mercato in franchigia di dazio, se il singolo invio supera la massa lorda di 500 chilogrammi al giorno,
- nel traffico rurale di confine e
- del bestiame da alpeggio e da svernamento (passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo).

All'importazione le merci vengono inoltre suddivise in categorie di traffico:

Categoria di traffico	Designazione della merce
1	Prodotti dell'agricoltura e dei rami affini senza limiti quantitativi
2	Prodotti dell'agricoltura e dei rami affini ammessi in franchigia di dazio nell'ambito di determinati contingenti
3	Prodotti immessi nel traffico di mercato in franchigia di dazio la cui massa lorda (peso lordo) per invio non supera i 500 chilogrammi al giorno
4	Prodotti minerali greggi e rifiuti di origine vegetale e animale ammessi in franchigia di dazio
5	Selvaggina e pesci ammessi in franchigia di dazio
6	Prodotti dell'industria ammessi in franchigia di dazio
7	Prodotti che in termini di peso superano i contingenti assegnati
8	Bestiame ammesso ad un'aliquota ridotta

Procedimento

Il traffico merci con le zone franche di Alta Savoia e del Paese di Gex deve essere annunciato in e-dec/e-dec web con il codice fiscale corrispondente:

Zone franche dell'Alta Savoia	=	61
Paese di Gex	=	62

- e-dec: Informazioni supplementari → Traffico zone franche
- e-dec web: Dati di posizione → Posizione → Dati supplementari → Aggiungere dati supplementari → Traffico zone franche

Tale traffico è valutato ai fini della statistica del commercio estero (lett. [2.4.4.2](#) deroga svizzera nel riquadro secondo l'elenco delle esclusioni, cifra v).

Valgono inoltre le prescrizioni particolari della D III.

**Attenzione! Questo link funziona unicamente all'interno dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Se necessario, vi diamo volentieri ulteriori informazioni al seguente indirizzo: stat@bazg.admin.ch*

3.5 Merci di ritorno e forniture sostitutive

Art. 10 e 11 [LD](#)

Le merci di ritorno e le forniture sostitutive devono essere rilevate statisticamente se nell'imposizione precedente sono state dichiarate come merci commerciali.

Le merci che ritornano dopo il perfezionamento e quelle destinate alla/provenienti dalla riparazione non devono essere dichiarate quali merci di ritorno.

3.6 Statistica del transito

Informazioni sulle statistiche di transito sono disponibili sull'unità del [sistema OS](#) o su richiesta via stat@bazg.admin.ch.

3.7 Casi speciali

3.7.1 Imposizione di telai/sovrastutture di autocarri; certificati doganali e IVA separati

Nei casi in cui, per motivi fiscali, per l'importazione o la reimportazione di telai/sovrastutture di autocarri devono essere allestite due dichiarazioni doganali per lo stesso autocarro (persone soggette all'imposta diverse per telaio e sovrastruttura), l'imposizione deve essere eseguita nel modo seguente:

- dichiarazione d'importazione per telaio quale autocarro completo: numero convenzionale di statistica 011;
- dichiarazione d'importazione per la sovrastruttura: stessa voce di tariffa con numero convenzionale di statistica 099;
- su entrambe le dichiarazioni doganali, nella rubrica «Designazione della merce» va indicato che si tratta di un'imposizione con dichiarazioni doganali separate. Se possibile indicare il numero della dichiarazione d'importazione del secondo giustificativo.
- per i veicoli della voce di tariffa 8703 occorre procedere nel modo seguente:
 - l'imposta sugli autoveicoli non deve essere riscossa:
 - DI per telaio: come veicolo completo con **numero convenzionale di statistica 921 o 922** (esente dall'imposta sugli autoveicoli);
 - DI per la sovrastruttura: stessa voce di tariffa con numero convenzionale di statistica 999.
 - L'imposta sugli autoveicoli deve essere riscossa:
 - DI per telaio: come veicolo completo con numero convenzionale di statistica 911;
 - DDI per la sovrastruttura: stessa voce di tariffa con numero convenzionale di statistica 911 e **unità «0»**.